



Case 154  
Sentenza n. 7/2023  
Rep 8

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Vito Colucci

Presidente

Dr. Bianca Manuela Longo

Giudice rel.

Dr. Pasquale Velleca

Giudice

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da [redacted] (c.f. [redacted]), residente in [redacted], iscritto al n. 10/2023 R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;

rilevato che, seppur erroneamente il ricorrente faccia continuo riferimento alla l. 3/2012, ormai abrogata, il ricorso possa essere più correttamente qualificato e valutato esclusivamente ai sensi della nuova normativa del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019);

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

ritenuta la propria competenza;

emette la seguente

SENTENZA

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:

1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC dott.ssa Maria Grazia Di Palma;

2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Rilevato che la ricorrente chiede la concessione di misure protettive, ma ritenuto, tuttavia, che non vi siano norme che prevedono l'applicazione di tali misure a tale procedura attivata su istanza del debitore;

p.q.m.

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata a carico di [redacted] (c.f. [redacted]), residente in [redacted] (Sa) alla [redacted];

NOMINA

Giudice Delegato dott. Bianca M. Longo e liquidatore la dott.ssa Maria Grazia Di Palma;

### ORDINA

al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

### ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

### ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione al liquidatore; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

### DISPONE

Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio del debitore nei limiti di quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia, nella misura indicata da questo giudice di €1.000,00, dovendosi bilanciare gli interessi dei creditori con le esigenze del debitore, considerando che il ricorrente percepisce un rateo medio di stipendio al netto pari a circa €1.550,00, a fronte di una debitoria complessiva di €74.748,36, e rilevato che tale importo è già maggiore del limite della soglia di povertà ISTAT 2021 per una famiglia simile a quella del ricorrente, composta da due persone di età compresa tra i 60 e i 74 anni, residente nel mezzogiorno in un comune fino a 50.000 abitanti, pari ad euro 788,92; ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna della quota di reddito messa a disposizione mensilmente dalla debitrice, pari ad euro 550,00 o maggiore, e di riferire al g.d. ogni omissione;

### AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

### DISPONE

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it); che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC. Così deciso in Nocera Inferiore, 14-2-2023

Il giudice est.  
Dr. Bianca Manuela Longo  
*Bianca Longo*

Il Presidente  
Dr. Vito Colucci  
*Vito Colucci*

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE  
Sezione Civile e/o Sezione Fallimentare

16 FEB 2023

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Cancelliere  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Anna Perrone*